

**Legge regionale 21 giugno 1979, n. 42 (BUR n. 29/1979)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975,
N. 79, CONCERNENTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI
FINANZIAMENTI ED OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA
REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL' ACCESSO AL
CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN
CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI
REGIONALI E STATALI.**

Art. 1

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, è estesa alla contrazione di mutui con la Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata ad estendere alla predetta Sezione autonoma la convenzione di cui al I comma dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta